

■ 2023 r.g.a.c.c.  
**Tribunale Ordinario di Trani**  
**VERBALE** ex art. 281 sexies c.p.c.  
**UDIENZA DEL 15.04.2024**

Alle ore 09.51 viene chiamato il procedimento in epigrafe.

È presente per ■ l'avv. ■.

È presente per ■ l'avv. COPPOLECCHIA GIANFRANCO.

**Il Giudice**

invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Si dà ingresso alla discussione orale.

L'avv. ■ precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede, previa ammissione delle istanze istruttorie reiterate nell'atto di appello, il suo accoglimento per le ragioni ampiamente esposte

L'avv. COPPOLECCHIA GIANFRANCO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto dell'appello proposto stante l'infondatezza dello stesso.

A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.

**Il Giudice**

decide come da allegata sentenza.

*Trani, 15.04.2024*

*Il Giudice*  
*dott.ssa Roberta Picardi*



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TRANI**

Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.4.2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. ■/2023 del Ruolo Generale

TRA

██████████ ██████████, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti in atti, dall'Avv. ██████████  
██████████ ed elettivamente domiciliato in presso il suo studio in ██████████ alla via ██████████

**appellante**

E

██ in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa,  
giusta mandato alle liti in atti dall'avv. Gianfranco Coppolecchia ed elettivamente domiciliata presso il  
di lui studio legale in Bisceglie a via Aldo Moro n.79

**appellato**

**OGGETTO:** “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”

**CONCLUSIONI:** per entrambe le parti come verbale di udienza di cui la presente sentenza deve  
considerarsi parte integrante

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ██████████ ha convenuto  
dinanzi al Giudice di Pace di Trani la ██████████ per sentirla condannare al  
risarcimento dei danni materiali riportati dalla sua autovettura, di poi rottamata, in occasione del sinistro  
occorso il 16.07.17 alle ore 21:45 circa in agro di Minervino Murge, quando alla guida della sua auto  
██████████ e con a bordo moglie e figlio, dopo essersi immesso dalla S.C. Pagliarone sulla  
ex S.S.97 (ridenominata S.P. 230) con direzione verso Spinazzola ed aver percorso alcune decine di  
metri, giunto all'altezza del Km.15+600, si scontrava con un cinghiale di media taglia fuoriuscito dalla  
latitante vegetazione ed intento ad attraversare la carreggiata da destra verso sinistra.

Costituitasi la provincia aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito,  
l'infondatezza della domanda non provata nell'an e nel quantum.

Il Giudice di Pace di Trani, istruito il giudizio con prove testimoniali, con sentenza nr. ██████████/2022 del

14.11.22, ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite.

Con atto di citazione notificato il 13.5.2023, [REDACTED] ha interposto appello, deducendo: 1) Violazione e/ o mancata applicazione di legge vigente al momento del sinistro (L.R. 27/1998, art.11 delle disposizioni sulla legge in generale ed art.2043 c.c.); 2) Errata valutazione delle risultanze probatorie e travisamento dei fatti; violazione e mancata applicazione del principio di non contestazione; immotivato rigetto della domanda e violazione dell'art.2051 c.c. e disapplicazione dei relativi obblighi normativi.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma dalla sentenza di primo grado, *<accogliere la domanda introdotta con atto di citazione notificato il 13.12.19, riconoscendo la responsabilità – ex L.R. Puglia n.27/1998 ed ex art.2043 c.c. ovvero ex artt.2051 c.c. e 14-37 C.d.S. – della [REDACTED] [REDACTED] in ordine all'evento dannoso per cui è causa, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del Sig. [REDACTED], della somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento dei danni così come reclamati nel giudizio di 1° grado, ovvero di quell'altra che sarà ritenuta di giustizia ed in aggiunta alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal di del fatto illecito e fino al soddisfo; - condannare altresì il medesimo Ente appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario>.*

Nel costituirsi con comparsa del 6.10.2023, la [REDACTED], in persona del Presidente pro tempore, ha dedotto l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.

La causa, rinviata per l'odierna discussione, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.

\*\*\*

In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della

tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, con atto di citazione del 13.5.2023 e dunque nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 14.11.2022.

Nel merito, l'appello è infondato.

Il primo Giudice ha rigettato la domanda sulla scorta sia del ritenuto difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria che avrebbe dovuto essere avanzata nei soli confronti della regione Puglia che della mancata prova di un comportamento omissivo e negligente della ████████ nella tenuta della strada su cui si è verificato il sinistro.

L'appellante - premesso che non ha inteso censurare la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha condiviso il recente orientamento della Suprema Corte in base al quale, in caso di risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, si applica il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione - lamenta però che il giudice di prime cure ha dapprima errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie concreta (sinistro verificatosi il 16.7.2017) la legge regionale 27/1998 che assegnava alla Provincia competenze amministrative in materia di fauna selvatica e ne ha poi escluso la concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per mancata installazione di segnaletica stradale di pericolo di attraversamento di animali selvatici.

Ora, l'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale provocato da un animale selvatico, in particolare da cinghiale.

Quanto alla norma codicistica nella quale sussumere la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità, in un primo momento con orientamento pressoché unanime, aveva ritenuto che tale danno non fosse risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali

sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, così richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., *ex multis*, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5722; Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n. 4004; Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n. 32775).

Successivamente, operando una ricostruzione *funditus* della fattispecie, ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica debba imputarsi ai sensi del paradigma previsto dall'art. 2052 c.c., e non più ai sensi dell'art. 2043 c.c.

“Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass.civ. 7969/20).

I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri

enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico degli animali selvatici), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. civile sez. VI, 23/09/2022, n.18454; Cass. civ. 27931/2022).

Quanto alla concreta gestione delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica, la circostanza che queste siano attribuite, per previsione di legge o per delega della Regione, ad altri enti (per esempio le Province) non incide sul rapporto instaurato tra il danneggiato e il soggetto responsabile dei danni, che rimane sempre la Regione.

Dunque, sulla base della condivisibile e più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 7969/2020; Cass. civ., sez. III, 12113/2020, Cass. civ., sez. III, 13848/2020) la responsabilità imputata in capo alle Regioni è quella di cui all'art. 2052 c.c. in quanto tale disposto normativo non riguarda esclusivamente gli animali domestici ma quelli suscettibili di "proprietà" o di "utilizzazione" da parte dell'uomo.

La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale, come si desume dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che "l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".

Il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione (quale relazione dalla quale si trae una "utilitas" anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", salvo il caso fortuito.

A fondamento del mutamento di giurisprudenza le sentenze citate pongono inoltre la necessità di

assicurare effettiva tutela al danneggiato, che rilevano lesa dalla difficoltà d'individuare l'ente responsabile, difficoltà che osservano derivare dall'orientamento giurisprudenziale che, riconducendo la responsabilità in questione all'art. 2043 c.c., rende necessario identificare l'ente che ha in concreto posto in essere il comportamento doloso o colposo da cui deriva l'evento dannoso.

E questa ricostruzione è stata correttamente recepita dal primo giudice nella sentenza quivi appellata.

L'obiezione sollevata dall'appellante, richiamando la disposizione normativa di cui alla L. R. 27/1998 quale normativa di riferimento, adottata all'esito della riforma del titolo V della Costituzione (che in applicazione del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, aveva attribuito agli Enti locali infra-regionali funzioni amministrative proprie nonché quelle conferite con legge statale o regionale, cfr. nuova formulazione dell'art. 118 Costituzione), è priva di pregio.

Innanzitutto, l'incidente per cui è causa si è verificato in data 16.7.2017, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 09.08.2016 il cui art. 20 co.1 prevede che: “Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle provincie e della Città Metropolitana di Ba. sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente...”

E il richiamo alla legge L. R.27/1998 è comunque superato per la espressa previsione immediatamente abrogativa contenuta all'art. 58 comma 1, dalla nuova disciplina introdotta dalla L.R. 59/2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 suppl. del 21.12.2017).

In occasione delle promulgazione di quella normativa, la Regione Puglia ha inteso riservare a se il compito di tutela del "patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie degli animali in stato di naturale libertà" (art. 2 comma I) e, per l'effetto, le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento oltreché di controllo (art. 3 comma 1), tant'è che per esercitarle in concreto avrà provveduto ad istituire appositi uffici articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali (art. 3 comma 2) nel mentre, invece, le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla L.R. 37/2015 che ha istituito la Sezione Regionale di vigilanza della Regione Puglia.

Ne consegue che il [REDACTED] avrebbe dovuto evocare in giudizio la regione Puglia, in persona del Presidente p.t.

Non di meno, come pure precisato dalla Suprema Corte, in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. ordinanza n. 8206/2021).

Sul punto il primo giudice, ritenendo assolti da parte della provincia gli obblighi di adeguata presegnalazione del pericolo di attraversamento di animali e di un più ridotto limite di velocità nel tratto di strada in questione (50 km/h), ha anche escluso una concorrente responsabilità della provincia ai sensi dell'art. 2051 c.c.

L'appellante ha impugnato questo capo della sentenza, deducendo che invece, alcuna prova è stata offerta dalla provincia quanto alla predisposizione di idonei presidi a tutela dei veicoli circolanti, non potendosi utilizzare ai fini della decisione la relazione tardivamente depositata dalla [REDACTED] in primo grado, redatta avuto riguardo allo stato dei luoghi in epoca successiva al sinistro.

Il motivo è infondato.

Il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare

l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza". Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019).

Questa prova nella specie è stata omessa.

Il ██████████, a fronte di una relazione dei carabinieri intervenuti sul posto che riferisce genericamente della presenza di segnaletica orizzontale e verticale (senza specifici riferimenti al pericolo di attraversamento), si è limitato a dedurre la notorietà del fenomeno della presenza di ungulati nelle campagne murgesi, senza tuttavia provare che proprio in quel tratto di strada la situazione di pericolo fosse tale da imporre l'installazione di idonea segnaletica.

E quanto alla richiesta di ordine di esibizione, implicitamente disattesa dal Giudice di Pace allorquando ha rinviato la causa per la decisione e reiterata nell'atto di appello, va detto che di questa difetta il requisito della indispensabilità ai fini della decisione siccome mera reiterazione di una informativa già inoltrata dalla parte ai carabinieri di Minervino e da questi disattesa il 9.6.2020 per indisponibilità dei dati statistici richiesti.

In conclusione, assorbita ogni altra questione, respinti motivi di appello, la sentenza di primo grado,

